

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E**  
**CONTRATTI**

**0001539 del 14/10/2020**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DELL’ASL CN1 PER 18 MESI – NUMERO GARA 7774291 – REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

**IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E CONTRATTI**

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 28-12-2016;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata l’Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

acquisito il parere favorevole del Direttore ff SCI Acquisti Beni e Servizi;

visto l’atto di delega prot. 96447 del 16/08/2018 con cui il Direttore f.f. S.C.I Acquisti Beni e Servizi autorizza il Responsabile S.S. Bandi di Gara e Contratti all’emanazione degli atti e provvedimenti relativi alle materie di competenza della S.S. Bandi di Gara e Contratti previste dal vigente Regolamento dei

---

provvedimenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale ASL CN1 e dalle funzioni indicate nel Piano di Organizzazione allegato all'Atto Aziendale vigente;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamata la determinazione n. 1331 del 10.09.2020 con la quale è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, suddivisa in nr. 3 lotti, per l'affidamento della fornitura del servizio di assistenza medica in oggetto, all'esito di procedura aperta indetta con provvedimento n. 775 del 28.05.2020;

Dato atto che, per espressa previsione contenuta in tale provvedimento, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche in corso sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ai controlli presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.i.m. in capo agli operatori economici aggiudicatari;

Rilevato che, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara e 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 circa il possesso dei prescritti requisiti in capo agli operatori economici risultati aggiudicatari, contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE, è emersa l'esistenza di precedenti penali a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 della Società Cooperativa Sociale La Fenice, aggiudicataria del lotto 3, nonché di provvedimenti di risoluzione e di esclusione adottati da tre diverse Aziende Sanitarie nei confronti della suddetta Soc. Cooperativa e della Cooperativa La Cometa acquisita dalla medesima con contratto di affitto;

Dato atto che con note prot. n. 97479/P del 16.09.2020 e n. 101890/P del 28.09.2020 è stato comunicato alla Società Cooperativa Sociale La Fenice l'avvio del procedimento di decadenza dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di Gara, in relazione alle risultanze dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi ivi in dettaglio richiamati e alla omessa dichiarazione e comunicazione dei precedenti penali e illeciti professionali posti a fondamento dei medesimi, cui l'operatore economico era tenuto ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Viste le controdeduzioni presentate tramite legale con note del 21.09.2020 e del 08.10.2020, ove, in sintesi, si contesta:

- 1) l'esistenza e in ogni caso la conoscenza di provvedimenti penali di condanna a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016, come risulterebbe dai certificati penali che, contrariamente a quanto riportato nella nota dello 08.10.2020, non sono stati allegati alla medesima;

- 
- 2) l'esistenza di un obbligo dichiarativo in relazione a provvedimenti di condanna per reati diversi da quelli previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
  - 3) l'esistenza di un obbligo dichiarativo e la rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale dell'aggiudicataria dei provvedimenti di esclusione e risoluzione contrattuale adottati:
    - a) dall'ASUR Marche (determina del Direttore Generale n. 677 del 20.11.2019), in quanto la risoluzione contrattuale operata dall'ASUR Marche sarebbe palesemente illegittima e infondata oltre che contestata in giudizio, come comproverebbero l'atto di citazione e l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che, contrariamente a quanto riportato nella nota dello 08.10.2020, non sono stati allegati alla medesima;
    - b) dall'ASST Sette Laghi (determinazione dirigenziale n. 94 del 27.01.2020), in quanto tale provvedimento, oltre a non essere formalmente conosciuto perché non notificato ritualmente alla Società Cooperativa, avrebbe ad oggetto un'esclusione disposta per motivi tecnici (rifiuto della busta amministrativa da parte del sistema Sintel);
    - c) dall'ULSS2 Marca Trevigiana ((deliberazione del direttore generale n. 1494 del 10.09.2020), in quanto adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte del 20.07.2020;

Valutate le suddette argomentazioni e ritenute le stesse non meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni:

- 1) Rientra negli obblighi di diligenza dei partecipanti alle gare pubbliche di appalto verificare l'insussistenza di precedenti penali a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80. Costituisce pertanto causa di esclusione, ai sensi del successivo comma 5, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.  
La tesi della mancata conoscenza di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti di soggetto di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016 risulta, peraltro, smentita dal provvedimento di esclusione adottato dall'ASST Sette Laghi anche in relazione all'omessa dichiarazione nel DGUE di tale precedente penale.  
Per quanto riguarda i precedenti risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale n. 3832559/2020/R, non è plausibile la mancata conoscenza della sentenza 28.06.2007, emessa dal GUP di Modena, trattandosi di

---

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

- 2) Come rilevato dalla giurisprudenza, nell'ambito di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016, rientrano anche le condanne per reati diversi da quelli che comportano l'esclusione automatica ai sensi del comma 1 del citato art. 80, che, di conseguenza, devono essere dichiarate dal concorrente. Quanto agli effetti della mancata dichiarazione di precedenti penali, la giurisprudenza ha sottolineato come l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Di conseguenza, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, la dichiarazione deve essere resa completa e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante. Nella fattispecie i precedenti non dichiarati consistono, tra l'altro, in una condanna per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis del D.Lgs 10.03.2000 n. 74, per il delitto di bancarotta fraudolenta e per il reato continuato di emissione di assegno senza autorizzazione, trasformato in illecito amministrativo dal D.Lgs. 507/1999, in relazione ai quali è di tutta evidenza la rilevanza e connessione col requisito di moralità;
- 3) \_
- a) La circostanza che il provvedimento adottato dall'ASUR Marche sia stato impugnato innanzi l'Autorità giudiziaria non esimeva la concorrente dall'obbligo dichiarativo, in quanto, con l'entrata in vigore della novella introdotta dal D.L. 135/2018, è assolutamente pacifico che assume rilievo, sia in relazione agli obblighi dichiarativi facenti capo ai partecipanti alla procedura di gara, sia ai fini dell'esercizio del potere di valutazione della loro integrità morale e affidabilità professionale, ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività professionale contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, anche in mancanza di un accertamento giudiziale definitivo.
- Nel provvedimento adottato dall'ASUR Marche, la risoluzione del contratto stipulato con la Cooperativa La Cometa costituisce diretta conseguenza della ivi rilevata mancanza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla Società Cooperativa Sociale La Fenice a subentrare nel medesimo in qualità affittuaria di ramo d'azienda, in quanto nella

---

dichiarazione sostitutiva a tal fine presentata non sono state indicate le condanne penali irrevocabili nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma c), del D.Lgs 163/2006 e ai fini della comprova dei requisiti di ordine speciale è stata prodotta una referenza bancaria intestata ad un istituto di credito che ne ha disconosciuto l'emissione e la validità;

- b) Nel provvedimento adottato dall'ASST Sette Laghi si dà espressamente atto che l'esclusione dalla gara della Società Cooperativa Sociale la Fenice è stata disposta in quanto nel DGUE dalla medesima presentato sono state fornite informazioni gravemente mendaci e/o omesse e che tale esclusione è stata notificata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016, via pec in data 20.1.2020 alla concorrente tramite la piattaforma informatica regionale Sintel. Si rilevano pertanto infondate e pretestuose le argomentazioni addotte dalla Cooperativa a giustificazione del mancato assolvimento del proprio obbligo dichiarativo con riferimento a tale provvedimento di esclusione;
- c) Dal provvedimento ULSS2 Marca Trevigiana emerge che, a seguito della formale contestazione di una serie di gravi inadempienze e del protrarsi delle difficoltà segnalate, con nota prot. n. 137014 del 01.09.2020, il Rup ha comunicato alla Soc. Coop. Sociale La Fenice la risoluzione del rapporto contrattuale relativo al servizio di guardia pediatrica presso i presidi ospedalieri dell'Azienda.  
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.Lgs 50/2016 e in conformità ai principi di lealtà autoresponsabilità, l'eventuale sussistenza di risoluzioni da inadempimento contrattuale deve essere non solo puntualmente dichiarata al momento della formulazione della domanda di partecipazione ma anche tempestivamente comunicata in corso di gara, qualora intervenuta entro i termini di conclusione di quest'ultima.  
Nell'affermare tale principio la giurisprudenza ha altresì evidenziato che l'omessa dichiarazione di simili circostanze (omissione che può essere originaria ma anche sopravvenuta) costituisce ragione in sé di inaffidabilità dell'impresa e dunque motivo di esclusione, precisando che ciò che rileva, in estrema sintesi, non è tanto la gravità dell'inadempimento contrattuale, né tantomeno la circostanza che la valutazione circa un siffatto inadempimento sia ancora sub iudice, quanto piuttosto il comportamento omissivo in sé.

Rilevato, in via generale, che, a fronte delle gravi e reiterate violazioni di natura penale e civile risultanti dai sopra richiamati provvedimenti, la Soc. Coop. La Fenice si è limitata a negarne l'esistenza o la conoscenza o a contestazioni di carattere meramente formale, anziché fornire la dimostrazione della propria affidabilità provando di aver adottato misure di self cleaning;

---

Ritenuto sussistenti, alla luce delle sopra svolte considerazioni, in capo alla Società Cooperativa Sociale La Fenice, risultata aggiudicataria del lotto 3 nella procedura di gara in oggetto, e ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs medesimo, le cause ostative all'affidamento dell'appalto previste dall'art. 80, comma 5, lettere:

c) per essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità;

c-bis) per aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) per gravi carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata;

Visto l'art. 23, commi 8 e 9, del Disciplinare di gara, ai sensi dei quali:  
*“L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.*

*In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati”;*

Preso atto che la Novamedica Società Cooperativa Sociale Onlus risulta seconda classificata nella graduatoria relativa al lotto 3;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di revocare, per le motivazioni esposte in permessa, l'aggiudicazione del lotto 3 – assistenza medica di pronto soccorso - della gara in oggetto disposta con provvedimento n. 1331 del 10.09.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale La Fenice (C.F. P.IVA 05680460879) in ragione dell'esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 23, comma 9, del Disciplinare di Gara e dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- 2) Di disporre, ai sensi del citato art. 23, comma 9, del Disciplinare di gara, l'incameramento della garanzia provvisoria presentata dal suddetto operatore economico e di procedere ad ogni ulteriore eventuale conseguente adempimento;
- 3) Di aggiudicare, ai sensi del medesimo art. 23 del Disciplinare di gara, il lotto 3 al concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria

---

Novamedica Società Cooperativa Sociale Onlus, P.I. 03135411209, alle condizioni economiche dal medesimo offerte quali di seguito riportate:

Importo unitario turno diurno/notturno completo di 12 ore di assistenza medica di pronto soccorso	Numero di turni per 18 mesi	Importo totale offerto (comprensivo degli oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € 2.000,00)
€ 816,00	1096	€ 896.336,00

- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri – settore ordini, ai Direttori dell'esecuzione dei contratti e ai loro assistenti.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto ai contratti in scadenza.

**IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA  
E CONTRATTI**

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.